



REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO

Aggiornamento approvato
dal Consiglio di Bacino Brenta
con Delibera di Assemblea
n. 06 del 27 aprile 2023



REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO

Aggiornamento approvato
dal Consiglio di Bacino Brenta
con Delibera di Assemblea
n. 06 del 27 aprile 2023

INDICE

Art. 1 - Gestore e norme per la fornitura dell'acqua	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Sistema di fornitura dell'acqua	7

DISPOSIZIONI GENERALI

8

Art. 4 - Perfezionamento del contratto	8
Art. 5 - Volturazione	8
Art. 6 - Durata del contratto e sua disdetta	9
Art. 7 - Subentro nel contratto di fornitura. Cambio di intestazione	10
Art. 8 - Riattivazione dell'utenza idrica	10
Art. 9 - Tipi di fornitura	10

FORNITURE PER USO PRIVATO

13

Art. 10 - Soggetti legittimati alla richiesta	13
Art. 11 - Richiesta	13
Art. 12 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura	13
Art. 13 - Listino prezzi/Preventivi	13
Art. 14 - Prelievi abusivi	14
Art. 15 - Divieto di rivendita dell'acqua	14

NORME TECNICHE IMPIANTI

15

Art. 16 - Realizzazione e manutenzione degli impianti e degli allacci	15
Art. 17 - Misuratore di consumi - Custodia del punto di consegna	16
Art. 18 - Spostamento del contatore	17
Art. 19 - Irregolare funzionamento e verifica del contatore	18
Art. 20 - Controllo	19
Art. 21 - Verifica del livello di pressione	19
Art. 22 - Manomissioni delle opere del contatore	20
Art. 23 - Interruzione del Servizio	20
Art. 24 - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore	21
Art. 25 - Limitatori di portata	21
Art. 26 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti	21
Art. 27 - Tipologia degli allacciamenti	22
Art. 28 - Servizio antincendio	22

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

23

Art. 29 - Generalità sugli impianti interni	23
Art. 30 - Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata	23
Art. 31 - Collegamenti d'impianti ed apparecchi utilizzatori	23
Art. 32 - Installazione di valvole di non ritorno sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.	23
Art. 33 - Impianti di pompaggio privati	24
Art. 34 - Serbatoi di accumulo privati	24
Art. 35 - Pozzi d'acqua ad uso privato	24

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE	25
Art. 36 - Lettura del contatore	25
Art. 37 - Fatturazione dei consumi	25
Art. 38 - Contenuti del documento di fatturazione	26
Art. 39 - Consumi anomali	27
Art. 40 - Copertura perdite occulte	27
Art. 41 - Utenze condominiali	28
PAGAMENTI E SANZIONI	29
Art. 42 - Indennità di ritardato pagamento e morosità	29
Art. 43 - Casi di sospensione/disattivazione della fornitura	30
Art. 44 - Condizioni di pagamento particolari	31
Art. 45 - Deposito cauzionale	31
Art. 46 - Bonus sociale Idrico	31
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	33
Art. 47 - Utenze preesistenti	33
Art. 48 - Controversie e reclami	33
Art. 49 - Infrazioni	33
Art. 50 - Penalità	33
Art. 51 - Tasse e imposte	33
Art. 52 - Revisioni del presente Regolamento	33
Art. 53 - Applicabilità del diritto comune	33
LISTINO DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO	34

Art. 1 - Gestore e norme per la fornitura dell'acqua

Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni nei quali il servizio acquedotto sia assunto dalla Società Etra spa, in seguito denominata in breve col termine "Gestore".

Esso regola le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra Gestore e Utente.

Il Gestore effettua la fornitura d'acqua nei limiti dell'estensione e della portata delle reti di distribuzione a chi ne faccia richiesta ed accetti le condizioni e le disposizioni del presente regolamento e della Carta del Servizio Idrico Integrato del Gestore.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: tubazione idrica secondaria derivata dalla condotta principale e dedicata all'alimentazione di uno o più fabbricati per una o più Utenze.
2. Autolettura: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
3. Bocca antincendio: utenza con contatore adibita ad alimentare impianti interni per lo spegnimento di incendi.
4. Bonus sociale idrico: si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in condizione di disagio economico e sociale come previsto dalla deliberazione dell'ARERA n. 897/2017/R/IDR e s.m.i.
5. Cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore.
6. Conguaglio: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta ripartizione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
7. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata installato a cura del Gestore.
8. Contratto di fornitura: è l'atto con cui è stipulato, fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impegno al rispetto delle norme anche del presente Regolamento.
9. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione.
10. Deposito cauzionale: è una somma di denaro che l'Utente versa al Gestore a titolo di garanzia. Questo importo non è dovuto per Utenti con domiciliazione bancaria/postale attiva e consumi annui fino ai 500 mc. Il deposito deve essere restituito dopo la cessazione del contratto, aumentato dagli interessi legali.
11. Derivazione: prelievo di parte dell'acqua da una condotta all'altra.
12. Disattivazione della fornitura: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale.
13. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale.
14. Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso.
15. Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale intestato all'Utente.
16. Fasce tariffarie: sono fasce di consumo in un tempo fissato alle quali sono applicate specifiche tariffe.
17. Fascia agevolata: indica il primo scaglione di consumo in cui, ai sensi del presente provvedimento,

- deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente al fine di prevedere che a detta tipologia di utenza sia assicurato il quantitativo essenziale di acqua a tariffa agevolata.
18. Fascia base: indica lo scaglione di consumo che precede quelli di eccedenza, nell'ambito della quota variabile del servizio di acquedotto a cui viene applicata la tariffa base.
 19. Fasce di eccedenza: con riferimento alla quota variabile del servizio di acquedotto, sono gli scaglioni di consumo, fino ad un massimo di tre, eccedenti quello base, a cui applicare tariffe unitarie crescenti
 20. Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua a titolo privato in tutti i casi che non siano di pubblica utilità
 21. Idranti per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua per alimentare i mezzi antincendio dei VVFF e della protezione civile, a scopi di pubblica utilità
 22. Indennizzo: è un importo che è riconosciuto all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla stessa Carta
 23. Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal misuratore, di norma volumetrico, intestato all'Utente
 24. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei.
 25. Limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti.
 26. Listino prezzi: è l'elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell'Utente, stabilito dal Gestore (allegato 1).
 27. Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in bar [atm]
 - **PRESSIONE RESIDUA:** Pressione manometrica, misurata in un dato punto della rete di alimentazione idrica mentre viene erogata una certa portata.
 - **PRESSIONE STATICA:** Pressione misurata, in assenza di portata, in un dato punto della rete di alimentazione idrica.
 28. Metro cubo: è l'unità di misura del volume d'acqua ed è equivalente a 1.000 litri.
 29. Morosità: è la situazione in cui si trova l'Utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo nel pagamento delle bollette può comportare l'addebito di interessi di mora. Il mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura.
 30. Nicchia: vano praticato nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione.
 31. Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia.
 32. Portata istantanea: misura del volume d'acqua che passa nell'unità di tempo [l/s].
 33. Pozzetto: manufatto per l'alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione opportunamente interrati.
 34. Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale.
 35. Preventivo: è la quantificazione economica posta a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore.

36. Protezione dal Gelo: Nei luoghi con pericolo di gelo, le tubazioni devono sempre essere installate in ambienti riscaldati o comunque tali che la temperatura non scenda mai al di sotto di 4°C. Qualora tratti di tubazione dovessero necessariamente attraversare zone a rischio di gelo, devono essere previste e adottate le necessarie protezioni, tenendo conto delle particolari condizioni climatiche.
37. Punto di consegna: Il punto di consegna è rappresentato dalla valvola posta a valle del contatore, ove presente, altrimenti dal contatore stesso, alloggiato in apposito pozzetto; il pozzetto dovrà essere di norma collocato al limite tra la proprietà pubblica e privata, nel punto più vicino possibile alla condotta della rete ed in posizione facilmente accessibile agli incaricati del Gestore. Salvo situazioni preesistenti, si deve prevedere un unico contatore per unità abitativa. Per condomini esistenti, serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio, il punto di consegna dovrà trovarsi al limite tra proprietà pubblica e privata e coinciderà con la valvola posta a valle del contatore generale ove presente, con il contatore generale ove non vi sia la valvola, con il limite tra proprietà pubblica e privata, nel punto più vicino alla condotta di rete, ove non vi sia contatore generale.
38. Quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
39. Quota fissa: si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio. È addebitata in proporzione al periodo fatturato indicato e come indicato dalla delibera 665/2017/R/IDR può essere ripartita in quota fissa acquedotto, quota fissa fognatura e quota fissa depurazione in base al servizio di cui usufruisce l'utenza.
40. Riattivazione: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
41. Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
42. Ripartizione dei consumi: è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore del servizio.
43. Sigillo di garanzia: segno materiale (filo di ottone che collega il misuratore ad una parte fissa) che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.
44. Sistema tariffario pro capite: ai fini dell'individuazione della fascia di consumo annuo agevolato, per le utenze domestiche residenti, la quota variabile relativa al servizio di acquedotto deve essere determinata configurando le fasce di consumo sulla base della quantità pro-capite in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica residente, nei tempi e con le modalità indicate nel TICSÌ.
45. Sospensione del servizio: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore.
46. Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia o al pozzetto ed alle apparecchiature ivi allocate.
47. Subentro nel contratto di fornitura: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
48. Tariffa agevolata: è il corrispettivo da applicare ai consumi ricompresi nella fascia agevolata per gli utenti domestici residenti.

49. Tariffa base: corrispettivo da applicare ai consumi ricompresi nella fascia base
50. Tariffa eccedenze: corrispettivo da applicare ai consumi ricompresi nelle fasce di eccedenza crescenti.
51. Telelettura: è un metodo di rilevazione a distanza dei consumi dell'utente finale misurati dal contatore, che può essere svolta in modalità walk-by, drive-by o tramite rete fissa attraverso i protocolli autorizzati dalla normativa in vigore.
52. Tipologia di fornitura: è la categoria che è attribuita alla stipula di ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
53. Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
54. Utente: è il fruitore finale di tutto o parte del SII mediante allacciamento alle reti, ivi compreso ogni altro soggetto che richieda al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al SII anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore un contratto di fornitura. L'Utente è comunque tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del vigente Regolamento, godendo di tutti i diritti e rispondendo di tutti gli obblighi in esso previsti.
55. Voltura dell'utenza idrica: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Art. 3 - Sistema di fornitura dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore). Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait con o senza contatore nei casi di usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.) secondo quanto riportato nel presente Regolamento. Il Gestore garantisce per l'acqua erogata caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme. Il Gestore si impegna a fornire l'erogazione secondo gli standard previsti dal presente Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Nel caso di mancato rispetto dello standard suddetto, il Gestore si impegnerà a rimuovere le cause con la maggiore sollecitudine possibile.

Per la realizzazione delle opere di sua competenza, il Gestore, ove necessario, dovrà richiedere e acquisire le necessarie servitù di passaggio nelle proprietà private interessate dai lavori: i proprietari delle suddette aree sono tenuti a mettere le aree a disposizione del Gestore a titolo gratuito, garantendo al contempo che le aree interessate rimangano nella piena disponibilità del gestore al fine di non ostacolare eventuali interventi di controllo e manutenzione. Nel caso in cui per servire l'Utente, si debba far passare le tubazioni del Gestore o installare apparecchiature o pozzetti su terreni di proprietà di terzi, il richiedente deve far pervenire al Gestore il nulla osta scritto per la servitù dell'acquedotto. Restano a carico del richiedente eventuali oneri in caso di servitù e danni ai frutti pendenti per la realizzazione dell'allaccio, nonché oneri per danni dovuti alla gestione delle condotte poste in proprietà di terzi con vincolo di servitù.

DISPOSIZIONI GENERALI

In questa sezione sono disciplinati gli aspetti principali relativi al contratto di fornitura, al sistema e alle diverse tipologie di fornitura nonché ai diversi tipi di usi dell'acqua. In particolare si applicano le seguenti disposizioni.

Art. 4 - Perfezionamento del contratto

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, previa dichiarazione del richiedente di avere la legittima detenzione dell'immobile oggetto di somministrazione, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento e di legge. L'allacciamento alla rete idrica non potrà essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti. Nel caso il richiedente sia il conduttore dell'immobile lo stesso dovrà dichiarare di aver ottenuto l'assenso del proprietario dello stabile, nel quale dovranno essere installate le tubazioni ed il contatore, a mezzo contratto di locazione o autocertificazione.

All'atto della stipula del contratto verranno richiesti i dati catastali dell'immobile.

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

- a) il contratto per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare può essere intestato al proprietario dell'immobile, previa esibizione di copia dell'atto di compravendita o autocertificazione contenente gli estremi del contratto di compravendita, o alla persona che ne ha la legittima detenzione o all'utilizzatore dell'utenza (inquilino) previa esibizione di copia di regolare contratto di affitto o autocertificazione contenente gli estremi del contratto di affitto.
- b) il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresa edile o al proprietario della costruzione, qualora sia effettuata in economia. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione, e dovrà cessare o essere sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alla precedente lettera a) e seguendo le disposizioni successive. Questa tipologia di contratto, dato il titolo edificatorio acquisito in fase precontrattuale, prevede l'installazione di un solo contatore.

In fase di stipula del contratto l'Utente dovrà presentare le documentazioni previste dalla normativa vigente come dettagliato nella sezione dedicata del sito www.etraspa.it o presso gli sportelli.

Si precisa inoltre che, in base al d.lgs. 152/06, art. 146, per ogni unità immobiliare deve essere predisposto un contatore. Non sono pertanto consentiti nuovi impianti con forniture plurime, fatto salvo quanto disposto in base all'art. 41 del presente regolamento.

Tutte le spese di bollo, fatti salvi i casi di esclusione ai sensi del DPR 642/72 e dichiarati dal cliente in fase precontrattuale, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli Utenti. In ogni caso non potranno essere effettuate forniture di acqua potabile a fabbricati non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica.

Qualora un Utente risulti moroso per il SII, il Gestore si riserva di non accordare allo stesso, l'apertura di un nuovo punto di fornitura anche in altra località, sino a che non estingua totalmente la posizione debitoria. Con la firma della domanda di fornitura il richiedente accetta senza riserve quanto riportato nel presente Regolamento.

Qualora una fornitura risultasse attiva in mancanza della stipula del contratto, il Gestore provvederà a richiedere la regolarizzazione contrattuale e all'eventuale successiva sospensione del servizio.

Art. 5 - Volturazione

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all'articolo precedente, risolve il contratto stesso e a lui si sostituisce contestualmente un nuovo soggetto; l'Utente ha altresì l'obbligo

di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza, di indirizzo e di recapito. Il nuovo soggetto proprietario od utilizzatore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.

In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi sia i precedenti Utenti. Resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura. I nuovi titolari della fornitura sono tenuti inoltre al pagamento delle imposte di bollo - del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal presente Regolamento per le spese di voltura. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo Utente deve comunicare al Gestore la autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'Utente uscente, il Gestore provvederà ad effettuare la lettura.

I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e della contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Nel caso di cessione dell'uso dell'immobile a qualunque titolo (per es. locazione, subaffitto, comodato ecc...), il proprietario, o il titolare del contratto, deve tempestivamente darne comunicazione al Gestore affinché provveda alla lettura e chiusura del contatore nonché alla fatturazione dell'acqua consumata dall'utilizzatore dell'immobile.

In assenza di comunicazione, il proprietario, o il titolare del contratto, se ne assume la responsabilità solidale con il subentrato e subentrante.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) Richiedere all'Utente entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità del precedente debito. Il Gestore potrà non dar corso a richieste di voltura nei successivi 90 gg per adempiere alle verifiche della documentazione presentata e avviare le azioni di recupero del credito del precedente Utente moroso;
- b) Non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'Utente entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna. Il Gestore, inoltre, potrà richiedere preventiva autorizzazione del proprietario o dell'Autorità preposta nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo e impianti con situazione di pericolo.

L'Utente entrante non è mai tenuto al pagamento delle morosità pregresse nel caso in cui non sussistano i presupposti di un eventuale collegamento, ovvero di responsabilità solidali con il cliente uscente.

In caso di voltura per decesso del precedente intestatario del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 43 lettera a), l'erede, ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intende richiedere la voltura del contratto d'utenza in proprio favore deve compilare il relativo modulo standard comunicando l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal gestore e dovrà comunque provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento di eventuali debiti pregressi e di quanto previsto dal presente Regolamento, assumendo tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura. In quest'ultimo caso nessun onere potrà essere richiesto dal Gestore.

Art. 6 - Durata del contratto e sua disdetta

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata indeterminata, salvo disdetta scritta, o di persona all'ufficio clienti, con preavviso minimo definito nella Carta del Servizio Idrico Integrato del Gestore, o

pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione, citando il codice utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa.

La disdetta comporta la sigillatura del contatore entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della sigillatura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione non accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore in quanto il contratto cessa al momento della lettura di chiusura del contatore.

Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Si evidenzia come il Gestore non provvederà alla sigillatura del contatore nel caso di inaccessibilità del misuratore, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. In questi casi, come previsto dall'art. 71 dell'allegato A) della delibera 655/2015/IDR/R dell'ARERA, I, il Gestore non sarà altresì tenuto all'indennizzo all'Utente.

Art. 7 - Subentro nel contratto di fornitura. Cambio di intestazione

Chi subentra, per successione, nel contratto di fornitura dovrà dare immediata comunicazione al Gestore e sottoscrivere un nuovo contratto; diversamente sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge e regolamentari.

Il cambio della titolarità della fornitura, la modifica della ragione sociale con variazione di Partita Iva e l'adeguamento di denominazione vengono considerati alla stessa stregua di una voltura/subentro, a seconda che il punto di consegna sia attivo o meno, con tutti gli oneri conseguenti.

Art. 8 - Riattivazione dell'utenza idrica

L'interessato all'installazione del contatore e/o alla riattivazione di una fornitura idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal presente Regolamento.

Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.

Art. 9 - Tipi di fornitura

Nella domanda il richiedente dovrà specificare l'uso cui è destinata la fornitura in base alle definizioni della tariffa vigente. Il Gestore potrà altresì richiedere documentazione attestante la tipologia di attività svolta dal richiedente al fine di definire la corretta applicazione a cui è destinata la fornitura.

L'Utente non può usarla per usi diversi da quelli contrattualmente indicati.

In caso di variazione dell'uso, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione al Gestore per l'aggiornamento contrattuale. Il Gestore si riserva altresì la facoltà di provvedere all'aggiornamento contrattuale d'ufficio, con l'addebito delle relative spese a carico dell'Utente, qualora riscontri che il tipo di fornitura effettiva non corrisponda al tipo di fornitura prevista in contratto. Resta ferma la possibilità per il Gestore di procedere alla sospensione della fornitura secondo quanto previsto dall'art. 43.

Le forniture potranno essere concesse per le seguenti categorie contrattuali:

- a) **“uso domestico residente”**: è considerata tale l’utenza che utilizza l’acqua per usi alimentari, per i servizi igienici e per altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno di unità abitative di residenza dell’Utente. Per questa tipologia di utenze è previsto un criterio di tariffazione pro capite in base al numero di componenti del nucleo familiare residente. Vengono classificati come residenti anche gli utenti che pur non essendo residenti dichiarano, nella forma dell’autocertificazione al servizio clienti, presentando su richiesta opportuna documentazione, di essere domiciliati per motivi di lavoro o di studio e per un periodo non inferiore a 180 giorni continuativi presso l’indirizzo dell’utenza in questione. La suddetta dichiarazione ha validità dal 01/01 al 31/12 e dovrà essere riproposta a cura dell’Utente di anno in anno, entro il 31/01 dell’anno successivo a quello di riferimento, nella quale dovrà essere dichiarato anche il numero di componenti presenti al 01.01 dell’anno di riferimento della fatturazione. La documentazione attestante i motivi di lavoro o di studio dovrà obbligatoriamente indicare la sede nella quale viene svolta, dal cliente, l’attività per la quale si chiede la tariffa agevolata. Resta ferma, per il Gestore, la facoltà di non dar corso a suddetta attribuzione contrattuale qualora l’Utente richiedente abbia già la residenza in un Comune del territorio limitrofo a quella del domicilio per il quale viene presentata l’autocertificazione. Si qualifica come uso domestico residente anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, intestata a persone residenti all’estero, iscritte all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 1 della Legge 75/1993.
- b) **“uso domestico non residente”**: per non residenti si intendono le utenze domestiche che non hanno la residenza anagrafica nell’unità immobiliare, per la quale si chiede la stipula del contratto di fornitura idrica.
- c) **“uso industriale”**: vengono individuate in questa categoria le utenze non domestiche che svolgono attività di produzione o trasformazione di beni e che utilizzano la fornitura idropotabile nel ciclo produttivo, le cui acque reflue sono differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e non sono assimilabili ad esse, ai sensi della normativa nazionale e regionale
- d) **“uso artigianale e commerciale”**: vengono ricomprese in questa categoria tutte le altre utenze non domestiche che utilizzano la fornitura idropotabile per le attività commerciali, terziarie ed industriali non ricadenti nell’uso industriale.
- e) **“uso agricolo/zootecnico”**: rientra in tali tipologie l’utenza che utilizza l’acqua per l’abbeveramento del bestiame e/o per agricoltura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’erogazione dell’acqua per uso allevamento/agricoltura dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione. Si definiscono attività di allevamento degli animali o attività agricole quelle regolarmente iscritte alle specifiche categorie (imprenditore professionale con i relativi requisiti normativi). Sono esclusi da questa categoria caseifici, macelli, industrie agroalimentari e le attività ricettiva, di ristorazione e di vendita al dettaglio (ad esempio agriturismo, ecc.).
- f) **“uso pubblico non disalimentabile”**: rientrano in questa tipologia di uso le utenze individuate all’art. 8.2 Allegato A della delibera 665/2017/R/IDR dell’ARERA (ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, ed ulteriori utenze pubbliche che svolgono un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui un eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza allo Stato).
- g) **“uso pubblico disalimentabile”**: rientrano in questa categoria gli enti pubblici diversi da quelli riconducibili alla categoria “uso pubblico non disalimentabile” come regioni, province, comuni,

prefetture, musei, impianti sportivi pubblici o convenzionati, e le attività che svolgono funzioni di pubblica utilità, a prescindere dalla natura pubblica, come le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della legge 383/2000, le organizzazioni governative costituite ai sensi della legge 49/1987 e che siano attività riconosciute negli appositi registri nazionali, regionali e provinciali.

- h) **“uso antincendio”**: rientrano in questa tipologie le utenze antincendio intestate a privati. L'erogazione dell'acqua per uso antincendio dovrà avvenire a mezzo apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione. Al fine di scoraggiare usi impropri per dette utenze, in caso di consumo estraneo all'emergenza, viene applicata la tariffa uso produttivo.
- i) **“altri usi”**: questa tipologia residuale comprende le altre utenze quali usi cantiere, impianti centralizzati per riscaldamento condominiale o altre tipologie non rientranti nelle precedenti.

L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente, ove non sia possibile differenziarne l'uso. A tale scopo l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Il Gestore si riserva la facoltà di verifica di tale dichiarazione.

Dovrà essere prevista l'installazione di contatori distinti nel caso di usi diversi anche per uno stesso Utente.

Nel caso di contatore a servizio di più unità immobiliari si applicherà quanto previsto per le utenze condominiali come indicato all'art. 41.

Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dall'Autorità d'Ambito Ottimale.

Il Gestore si riserva di non accettare le richieste di acqua per raffreddamento qualora si tratti di attività non provviste di sistema di ricircolo (torri di raffreddamento od altro).

Per eventuali usi speciali o comunque diversi da quelli del presente articolo il richiedente dovrà farne specifica domanda al Gestore che si riserva le decisioni in merito.

È vietato destinare l'acqua per scopi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione del contratto o farsi concedente a terzi.

In caso di insufficienza di risorsa idrica, di pressione o, comunque, nel caso in cui il gestore si trovi in condizioni tali da dover limitare l'erogazione del servizio, sarà garantita l'erogazione dell'acqua alle sole utenze domestiche.

■ FORNITURE PER USO PRIVATO

In questa sezione si dettano le norme relative all'instaurazione del rapporto di fornitura idrica.

Art. 10 - Soggetti legittimati alla richiesta

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che lo detiene legittimamente.

Per le richieste d'allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala adeguata, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala anch'essa adeguata, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra Gestore e richiedente. Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche su supporto informatico in formato .dwg, .dxf, oppure .shp.

Art. 11 - Richiesta

La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente al numero aziendale (Call Center qualora sia attivato il servizio) e anche attraverso il sito internet aziendale (qualora sia attivato il servizio), e sottoscritta per accettazione, da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa. Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti o relative autocertificazioni e i dati indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti. Il richiedente dovrà produrre il permesso a costruire o altro documento idoneo o in alternativa autocertificazione contenente gli estremi per ottenere la fornitura di nuove costruzioni o ristrutturazioni; scaduta questa, dovrà presentare tempestivamente SCIA per agibilità o altro documento idoneo o in alternativa autocertificazione contenente gli estremi, in assenza del quale non si potrà procedere al cambio d'uso. Il cambio d'uso avrà decorrenza dalla data di presentazione dei suddetti documenti. Se la fornitura si riferisce ad un fabbricato privo di tali certificati, deve produrre il nulla osta del Comune di appartenenza.

Art. 12 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

Nel caso di richiesta d'allacciamento per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso o di condizionare la concessione, ove si verificano le seguenti condizioni:

- eccessiva onerosità dell'adeguamento della rete;
- insufficienza di pressione e portata;
- gravi inadempimenti contrattuali;
- cause di forza maggiore.

In presenza di allacciamento alla idrica già esistente è facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso o di condizionare/revocare la concessione, in qualsiasi momento, ove si verificano le seguenti condizioni:

- insufficienza di pressione e portata;
- gravi inadempimenti contrattuali;
- cause di forza maggiore.

Art. 13 - Listino prezzi/Preventivi

A seguito della richiesta d'allacciamento e d'ogni richiesta che preveda il pagamento di un importo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico e tecnico dei

lavori necessari sulla base del presente Regolamento di fornitura del servizio idrico; spetta al Gestore determinare il diametro dell'allacciamento in funzione dell'uso e della potenzialità dell'impianto, nonché il percorso delle tubazioni adduttrici dell'acqua e l'ubicazione del contatore tenuto conto, nei limiti del possibile, delle esigenze del richiedente. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti e tutte le informazioni previste agli articoli 7.2 e 20 della delibera 655/2015/R/IDR dell'ARERA.

Nel caso in cui per servire l'Utente, si debba far passare le tubazioni del Gestore o installare apparecchiature o pozzetti su terreni di proprietà di terzi, il richiedente deve far pervenire al Gestore il nulla osta scritto per la servitù dell'acquedotto. Restano a carico del richiedente eventuali oneri in caso di servitù e danni ai frutti pendenti per la realizzazione dell'allaccio, nonché oneri per danni dovuti alla gestione delle condotte poste in proprietà di terzi con vincolo di servitù.

È inoltre onere del richiedente far pervenire al Gestore la sottoscrizione dell'autorizzazione all'accesso in proprietà privata, quando richiesta, contestualmente all'accettazione del preventivo o comunque prima dei lavori di esecuzione di nuovo allacciamento.

I tempi massimi garantiti per la preventivazione e per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 6 mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.

Art. 14 - Prelievi abusivi

È fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi domestici e di applicare alla bocca delle fontane cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento stradale e dei pubblici giardini e dalle prese di lavaggio delle fognature, se non da parte del personale autorizzato e per gli usi cui dette bocche sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

Sono abusivi inoltre tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica delle normative d'uso da parte dell'Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni. I prelievi abusivi dell'acqua non sono tollerati dal Gestore che avrà la facoltà di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno, e procedere poi con l'applicazione delle penalità nelle misure previste dal regolamento. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente. Tutti i prelievi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 15 - Divieto di rivendita dell'acqua

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente e il pagamento di una penale indicata nel listino in calce al presente Regolamento. Eventuali motivate deroghe al divieto vengono autorizzate dal Consiglio di Bacino Brenta.

■ NORME TECNICHE IMPIANTI

Art. 16 - Realizzazione e manutenzione degli impianti e degli allacci

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o regionali o statali, comprese nel territorio comunale) ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione oppure dotate di rete insufficiente, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito e con l'esistente programmazione aziendale. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo pari al costo per la realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali, Provinciali o Regionali, del territorio interessato (con rendicontazione periodica al Consiglio di Bacino Brenta). Le nuove condotte saranno gestite dal Gestore che, avrà la facoltà di allacciare alle predette condotte altri eventuali Utenti. Nel caso di lottizzazioni, i progetti delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere comunicati al Gestore che potrà indicare eventuali prescrizioni o modifiche al fine di uniformare le nuove costruzioni e garantire il funzionamento dei nuovi impianti; tali progetti dovranno essere presentati in duplice copia e dovranno comprendere oltre alla relazione tecnica, estratto P.R.G. Comunale, la planimetria dell'area interessata con evidenziate le strade, la tipologia dei fabbricati, la loro destinazione d'uso ed il numero delle utenze previste. Le opere verranno eseguite dal Gestore o da imprese da esso incaricate; tutti gli oneri per la realizzazione di tali opere sono a esclusivo carico della ditta lottizzante. La ditta lottizzante, con l'accettazione del preventivo, mette automaticamente a disposizione del Gestore l'area interessata dall'esecuzione delle opere e libera il Gestore da ogni responsabilità verso terzi. Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle condotte e delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà presentare le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere. Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli Utenti, rimangono di proprietà del Gestore, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con onere a carico degli Utenti. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni e sugli allacciamenti dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Il Gestore, su richiesta di nuove forniture o modifiche di allacciamenti esistenti, può fornire informazioni relative alle condizioni di fornitura eccedenti dai dati ordinari necessari per la stipula del contratto, come ad esempio rilevazione temporanea delle pressioni idriche, stima della portata derivabile dall'allacciamento, potenzialità degli idranti pubblici ed ecc, a fronte di un contributo come indicato nel listino prezzi.

Per quanto riguarda la manutenzione delle opere:

1. È a carico del Gestore la gestione, la manutenzione, il lavaggio e quant'altro necessario al mantenimento in efficienza della rete idrica fino al pozzetto d'utenza. Si precisa che la custodia dei dispositivi installati all'interno del pozzetto è a carico dell'utente come previsto da art. 17;
2. Nel caso la condotta sia ubicata in proprietà privata, il Gestore deve poter sempre accedere alla rete idrica di sua competenza, per eseguire gli interventi manutentori necessari, preavvisando il proprietario circa le operazioni da svolgere. Eventuali danni arrecati alla proprietà in seguito agli interventi di competenza saranno liquidati dal Gestore.

3. Le tratte di rete idrica devono essere mantenute accessibili e all'originaria situazione di posa per ispezioni, per l'esecuzione d'interventi di manutenzione, di lavori di riparazione e di rifacimento, qualora si rendessero necessari.
4. È vietato realizzare costruzioni o eseguire piantumazioni di arbusti ad alto fusto o di alberi in prossimità delle reti idriche, per un fascia di almeno 4 m, modificare il profilo del terreno, in modo da mettere in pericolo l'accessibilità dei manufatti e la stabilità delle canalizzazioni, e quant'altro possa impedire o limitare l'esercizio dell'attività di gestione.

Art. 17 - Misuratore di consumi - Custodia del punto di consegna

I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore sentito il richiedente. Di norma saranno collocati in proprietà pubblica al limite della proprietà privata, in posizione di facile accesso per gli incaricati del Gestore, in modo da agevolare la lettura e la manutenzione e comunque secondo quanto previsto dal successivo Art. 26.

In taluni casi potranno essere collocati in proprietà privata liberamente accessibile agli incaricati del Gestore (accesso carraio).

Qualora l'Amministrazione Comunale imponga la posa di contatori su nicchia incassata in qualunque manufatto posto a confine con la proprietà pubblica, automaticamente l'Utente si assume l'onere per la realizzazione e la manutenzione della nicchia e di tutti gli oneri accessori (telaio, porte coibentate ed ecc.). La nicchia, il telaio e le porte coibentate dovranno rispettare gli standard indicati dal Gestore.

I misuratori vengono posati aperti e solo a fronte della sottoscrizione di un contratto. Non è pertanto prevista la posa di contatori chiusi. L'eventuale richiesta di chiusura potrà avvenire solo a seguito della posa, con conseguente fatturazione delle spese contrattuali.

Tutti gli apparecchi di misura, e i relativi accessori, sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore ivi compresi quelli applicati per la limitazione/sospensione dell'erogazione della fornitura idropotabile in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, espressamente indicati in tale Regolamento. Le manomissioni non sono tollerate dal Gestore che avrà la facoltà di applicare all'utente le penalità nelle misure previste dal Regolamento nel caso si riscontri fatto doloso nella manomissione il Gestore si riserva il diritto di denunciare il fatto alle competenti autorità.

Nel caso in cui il misuratore sia predisposto per la telettura, con presenza di registro interno, saranno utilizzati i dati registrati in esso, o trasmessi tramite rete fissa, per monitorare i consumi e le eventuali anomalie compresi i tentativi di manomissione.

L'Utente è considerato depositario del contatore e dei relativi accessori, compresa l'eventuale valvola di riduzione delle pressioni posata dal Gestore, posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore stesso ed è pertanto tenuto a segnalare qualunque manomissione o danno arrecato ai contatori anche da terzi o ignoti.

L'Utente deve provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature installate all'interno della sua proprietà e l'eventuale tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno arrecato ai contatori anche da terzi o ignoti.

È diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.

a) Utilizzo del contatore

Le forniture dell'acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurate da un contatore, di proprietà del Gestore, la cui portata è stabilita dal Gestore stesso in relazione al tipo di fornitura. Ad ogni contatore, di norma, fatte salve le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente

regolamento, non potrà essere allacciata più di una utenza, fatto salvo quanto disposto in base all'art. 41 del presente regolamento.

È fatto assoluto divieto all'Utente di innestare a valle della sua derivazione qualsiasi tipo di presa allo scopo di prelevare acqua a favore di terzi sia a titolo gratuito che remunerativo, pena l'applicazione delle penalità previste dall'Art. 15. L'Utente è consegnatario del contatore e degli accessori, compresa l'eventuale valvola di regolazione posta dal Gestore, installati per l'impianto di sua pertinenza. Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura e gli accessori, compresa l'eventuale valvola di regolazione posta dal Gestore, ogni qualvolta lo ritenga necessario, senza obbligo di preavviso.

b) Ubicazione e libero accesso

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili i locali contatori, sgombri e puliti pozzetti e nicchie dei contatori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. In particolare in adiacenza, sopra il pozzetto o davanti alla nicchia del contatore, non dovranno essere posti in opera o sistemati, anche provvisoriamente, controsigilli, vasi di fiori, siepi, ed ogni altra cosa che comporti un aggravamento o difficoltà di lavoro per gli addetti alle letture o alle operazioni di manutenzione; in particolare l'Utente deve consentire l'accesso senza indugio al personale del Gestore o di ditte da esso incaricate per le letture e/o per interventi di manutenzione sui contatori o sugli accessori, compresa l'eventuale valvola di regolazione posata dal Gestore;

c) Gelo

La difesa del contatore dal gelo (ovunque sia posto) e i relativi accessori, compresa l'eventuale valvola di riduzione posata dal Gestore, è di competenza dell'Utente, il quale è tenuto a provvedere con idonei mezzi antigelo alla loro protezione ed a rispondere, a proprie spese, degli eventuali danni. A titolo cautelativo si invita l'Utente, che preveda di non usare continuamente l'acqua nei mesi invernali a scaricare tutto il proprio impianto interno.

In casi particolari, ove risulti necessario per motivi tecnici e di sicurezza, procedere con lo svuotamento anche di parte delle condotte dedicate a monte di suddetti impianti, per l'utente decorrerà comunque l'addebito della quota fissa in fattura, a parziale copertura delle spese di manutenzione sostenute dal Gestore per le operazioni di svuotamento e ripristino del servizio stesso.

Ogni danno a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme di cui ai punti precedenti saranno sempre a carico dell'Utente; in particolare sarà a carico dell'Utente pure il costo per la riparazione e/o sostituzione del contatore e dei relativi accessori, compresa l'eventuale valvola di riduzione posata dal Gestore, danneggiati e il relativo consumo rilevato, salvo particolari valutazioni tecniche.

Il Gestore non assume alcun onere per la gestione e la manutenzione degli alloggi che contengono i contatori. In ogni caso la manutenzione e la sostituzione della condotta e degli accessori, fra il confine della proprietà ed il contatore posto all'interno della proprietà privata, sarà assicurata dal Gestore e può prevedere la compartecipazione di spesa dell'Utente.

Art. 18 - Spostamento del contatore

L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che verrà eseguito, previa verifica della fattibilità dell'intervento, esclusivamente dal Gestore; il medesimo Utente provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore, sempre che l'Utente non richieda, in sede di preventivo, previo compenso dei lavori stessi e presentazione dell'autorizzazione a svolgere i lavori in proprietà privata dal vecchio pozzetto al nuovo pozzetto, che i lavori di ricollegamento vengano svolti dal Gestore stesso.

Restano a carico dell'Utente la manutenzione e/o sostituzione del tratto condotta e degli accessori, posti in opera dal Gestore nell'ambito del lavoro di spostamento del contatore e riposizionamento dello stesso nel nuovo pozzetto.

Senza il consenso da parte dell'utente è facoltà del Gestore procedere allo spostamento del misuratore a sue spese per modifiche intervenute nelle reti di distribuzione oppure quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino. In quest'ultimo caso lo spostamento potrà, in deroga a quanto sopra previsto, essere eseguito con spese in toto o in parte a carico del Gestore solo ed esclusivamente quando la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d'accesso per il Gestore ; di norma il Gestore provvederà a proprie spese all'esecuzione di tutti i lavori in sede pubblica ed al collegamento interno provvisorio, mentre potranno essere svolti e a carico del Gestore i lavori in proprietà privata dal vecchio pozzetto al nuovo pozzetto, compreso gli scavi e i rifacimenti di condotta, purché l'Utente autorizzi a svolgere le opere richieste. Nel caso il proprietario si rifiuti di rifare il ricollegamento o non conceda al Gestore di rifare il tratto posto in proprietà privata tra il nuovo pozzetto ed il vecchio pozzetto l'utente non potrà rivalersi sul Gestore per le eventuali perdite che si verificassero nel tratto non sostituito e per gli eventuali danni da queste causate. Inoltre il Gestore ha la facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso, in seguito a modifiche ambientali fatte eseguire dall'Utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione, alla sicurezza ed alla manutenzione. L'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, il Gestore ha la facoltà di provvedere all'esecuzione d'Ufficio con addebito all'Utente dei costi sostenuti alla prima fatturazione utile. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'Utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore. Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.

Art. 19 - Irregolare funzionamento e verifica del contatore

Nel caso in cui l'Utente ritenga non esatte le indicazioni del contatore potrà richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore di acqua potabile al Gestore o, per i contatori realizzati secondo il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) o secondo D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854, attuativo della direttiva (CEE) n.75/33, direttamente alla Camera di Commercio di competenza in conformità al Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

La verifica da parte del Gestore potrà essere eseguita tramite verifica in loco con personale proprio o attraverso un laboratorio esterno, in quest'ultimo caso si rende necessario rimuovere il contatore, il quale, previa comunicazione all'Utente, verrà sostituito con un nuovo contatore.

Per i contatori realizzati secondo il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) o secondo D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854, attuativo della direttiva (CEE) n.75/33, i criteri di verifica dovranno corrispondere a quelli indicati all'**art. 5 comm. 4** del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, mentre per i contatori realizzati prima del **D.P.R. 23 agosto 1982 n. 854**, saranno ritenuti idonei quando alla verifica l'errore medio di misurazione risulti compreso nel range del $\pm 5\%$.

Nel caso in cui risultasse una misurazione non conforme ai criteri descritti in precedenza, ovvero nel caso in cui non fosse praticabile la verifica, il Gestore provvederà alla sostituzione del misuratore a spese del Gestore e alla ricostruzione dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, oppure sia stata rilevata e comunque non oltre anni uno dalla data della richiesta e all'accredito (o addebito) in base alla media dei consumi. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi saranno fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione. **Per i casi previsti dall'art.5 comma 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n.°93 il Gestore provvederà solamente alla sostituzione del misuratore.** Nel caso in cui la verifica confermasse la correttezza della misura, l'Utente sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento di un corrispettivo previsto nei listini prezzi; il corrispettivo sarà addebitato nella prima fattura utile.

Nel caso in cui si riscontrasse, a seguito di verifiche del misuratore richieste dall'Utente o eseguite nell'attività ordinaria del Gestore, che il contatore risulta bloccato, per il consumo relativo al periodo di mancato funzionamento, il Gestore, imputerà un consumo pari a quello medio calcolato così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui durante l'attività ordinaria di manutenzione, il Gestore riscontri che il contatore risulta bloccato, danneggiato o non misuri, per il consumo relativo al periodo di mancato funzionamento, il Gestore imputerà un consumo pari a quello medio calcolato così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui il misuratore sia predisposto per la telettura, con presenza di registro interno, saranno utilizzati i dati registrati in esso, o trasmessi tramite rete fissa, per monitorare i consumi reali fino alla data dell'evento che ha comportato il malfunzionamento.

Art. 20 - Controllo

Il Gestore ha sempre il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o di ditte da esso incaricate. I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento ed ai patti contrattuali. In caso d'opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio e/o rivolgersi all'autorità giudiziaria, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di sospendere l'erogazione e di risolvere il contratto di fornitura, nonché di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica d'intimazione a provvedere nel termine di 10 giorni e/o di applicare le penali previste dal presente Regolamento.

Nel caso in cui il misuratore sia predisposto per la telettura, con presenza di registro interno, il Gestore potrà utilizzare i dati registrati, o trasmessi tramite rete fissa, al fine della verifica dei consumi e delle eventuali anomalie verificatesi, compresi eventuali manomissioni.

Art. 21 - Verifica del livello di pressione

L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato, e su richiesta alla presenza dell'Utente previo appuntamento.

Nel caso in cui i valori rilevati non risultino compresi entro i valori di riferimento previsti dalla normativa in vigore o dalle condizioni riportate nel contratto di fornitura, il Gestore analizzerà le possibilità del ripristino delle condizioni provvedendo a informare l'Utente delle soluzioni applicabili. In questo caso le spese relative alla verifica saranno poste a carico del Gestore. Nel caso la verifica non metta in evidenza anomalie di funzionamento il costo del controllo è addebitato all'Utente. Il primo intervento per ogni utenza è comunque in ogni caso senza oneri per l'Utente. Il carico idraulico minimo/massimo garantito è definito dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, "Disposizioni in materia di risorse idriche". Nel caso le condizioni della rete idrica non consentano il rispetto dei limiti minimi previsti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 il carico minimo garantito verrà indicato nel contratto.

La soluzione a casi particolari e ben individuabili non afferibili alla casistica generale, saranno oggetto di

specifica valutazione tecnica e/o economica.

Solo nel caso in cui la pressione garantita al punto di consegna, rapportato al piano stradale, sia in parte o sempre superiore a 70 m il Gestore, a proprie spese, posizionerà la valvola di riduzione delle pressioni, mentre, diversamente, l'eventuale organo di riduzione sarà a carico dell'utente.

Art. 22 - Manomissioni delle opere del contatore

È fatto assoluto divieto all'Utente di manomettere i sigilli predisposti dal Gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi. Per qualsiasi manomissione, alterazione o rottura del contatore o dei sigilli, anche causata da terzi, l'Utente, fatto salvo al Gestore il diritto di risarcimento del danno ed ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale, dovrà corrispondere una penale stabilita dal listino. In caso di danneggiamento, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore. Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il contatore, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente. Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'Utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto. Inoltre, qualora i fatti sopra indicati avessero compromesso la regolarità ed esattezza della misura dell'acqua, il Gestore ha il diritto di addebitare il consumo per il periodo corrispondente all'errata o falsata misura, secondo la potenzialità dell'impianto, in base ai consumi medi rilevati nella categoria d'utenza a cui l'Utente appartiene, senza tener conto delle indicazioni del contatore, fatta salva ogni altra ragione ed azione, nonché il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso.

Nel caso di utenza non attiva il proprietario assume le stesse responsabilità dell'Utente.

Inoltre, in tutti i casi in cui il Gestore accerti, mediante le verifiche sui misuratori, la manomissione dei sigilli precedentemente apposti o accerti prelievi abusivi della risorsa idrica, è sua facoltà fatturare all'Utente tramite la stipula di un contratto d'ufficio con l'applicazione della tariffa relativa alla stessa tipologia di utenza, l'indebito prelievo della risorsa oltre alle spese d'intervento operatore e le penali per le manomissioni. Qualora l'Utente chieda il ripristino della fornitura, dovranno essere corrisposte, precedentemente al formale ripristino della fornitura idropotabile, tutte le quote fatturate e relative al periodo del prelievo abusivo. Si ritengono corresponsabili del prelievo abusivo, e degli oneri contrattuali, tutti i soggetti che nel periodo del prelievo occupavano a qualunque titolo l'unità immobiliare oggetto delle manomissioni rilevate.

Nel caso in cui il misuratore sia predisposto per la telettura, con presenza di registro interno, il Gestore potrà utilizzare i dati registrati, o trasmessi tramite rete fissa, al fine della verifica delle eventuali manomissioni.

Art. 23 - Interruzione del Servizio

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazioni e diminuzioni della pressione dovute a cause di forza maggiore o per necessità di esecuzione di lavori, previa comunicazione secondo i termini definiti nella Carta del Servizio Idrico Integrato: in nessuno di tali casi l'Utente avrà diritto ad abbuoni, indennizzi, o a risarcimenti a qualsiasi titolo. Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio (es. gli impianti antincendio) dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Nei casi sopra descritti, il Gestore avrà in ogni caso la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore s'impegna ad informare gli Utenti nei modi e nei tempi più adeguati alla circostanza e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 24 - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

L'utente è di norma preavvisato dell'installazione, chiusura, sostituzione programmata e rimozione del contatore, e in sede di esecuzione degli interventi è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore che funge da verbale, sottoscritto dall'Utente se presente. In caso d'assenza dell'Utente l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito e l'Utente potrà richiedere copia del verbale. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso. Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori ed ha facoltà di sostituire gli stessi quando sussistano evidenze tecniche, anche senza obbligo di preavviso e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti. L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione è eseguita a cura e spese dell'Utente. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 25 - Limitatori di portata

Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore. Nel caso di consumi rilevanti, i quali possano inficiare la regolarità del servizio in rete il Gestore si riserva la facoltà di imporre particolari accorgimenti tecnici.

Art. 26 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Gli allacciamenti (nuova presa, spostamenti, impianti, bocche antincendio) sono realizzati direttamente dal Gestore o da ditta incaricata e prevedono la posa in opera di una tubazione che, derivando dalla condotta principale, andrà a servire i contatori posizionati come da Art. 17 del Regolamento. Tale posizione sarà concordata con il personale del Gestore e dovrà essere di facile accesso per le letture e per le operazioni manutentive; a riguardo si confronti anche l'Art. 18 del presente Regolamento. L'impianto di adduzione dell'acqua dalla tubazione stradale fino al contatore compreso è quindi eseguito dal Gestore che ne rimane proprietario, ne assume la manutenzione e la responsabilità.

L'Utente è comunque tenuto a preservare da manomissioni o danneggiamenti l'impianto di derivazione nel tratto di sua proprietà, risponde, quindi, dei danni a lui imputabili e, in questo caso, è obbligato a rimborsare le spese di riparazione dell'impianto idrico eseguite dal Gestore. Nel caso di guasti l'Utente deve darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa eseguire le necessarie riparazioni. All'interno dell'apposito vano pozzetto-contatore, nell'armadietto e nella nicchia murale (muniti di adeguate protezioni dal gelo e dagli urti), dovranno essere installate solo apparecchiature di proprietà del Gestore. Sarà a carico dell'Utente l'onere per l'installazione e la successiva manutenzione di apparecchiature per la riduzione della pressione (riduttori di pressione) e/o per la installazione di apparecchiature che si rendessero necessarie a causa della limitata e/o insufficiente pressione (impianto di autoclave); tali apparecchiature dovranno essere installate secondo le indicazioni del Gestore e mantenute dall'Utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di disconnessione idraulica (valvole di non ritorno).

Il richiedente l'allacciamento idrico è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti ai prezzi previsti, restando a carico del Gestore tutte le opere necessarie per l'allacciamento idrico. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 27 - Tipologia degli allacciamenti

La realizzazione delle opere relative agli allacciamenti saranno adeguate alla tipologia dei fabbricati ed al numero delle utenze da servire. Gli allacciamenti avranno quindi le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) Fabbricato con una o più utenze. Nel caso di fabbricato con una o più utenze, i contatori, muniti ciascuno di relativa presa sigillabile, potranno essere installati in un adeguato pozzetto esterno. Nel caso il pozzetto esistente presenti prese libere, il gestore ha facoltà di autorizzare il collegamento delle utenze attigue.
- b) Allacciamenti provvisori a carattere forfetario. Per particolari esigenze, eccezionali manifestazioni, spettacoli viaggianti, fiere o circhi equestri potranno essere concesse forniture d'acqua a tempo determinato previo il versamento di una somma determinata dal Gestore e da versarsi anticipatamente.
- c) Fontanelle pubbliche. È ammesso l'allacciamento per le fontanelle pubbliche, dotate di apposito contatore, nel rispetto delle disposizioni indicate nell'art. 17, intestate all'ente che ne fa richiesta e che si assume la responsabilità di controllo dei consumi.
- d) Soste temporanee autorizzate. Dotazione del servizio idrico a carovane – abitazione per periodi di sosta, che esulano nella fattispecie della manifestazione temporanea, autorizzati dal Comune competente.

Per casi diversi non rientranti tra quelli elencati, il Gestore si riserva la facoltà di verificare il singolo caso o la singola richiesta con il Consiglio di Bacino Brenta.

Art. 28 - Servizio antincendio

- a) Idranti uso pubblico: Il Gestore installa gli idranti antincendio pubblici, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, nel rispetto delle indicazioni delle Autorità competenti. Tali idranti hanno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVFF e quelli della Protezione Civile o mezzi autorizzati dal Gestore.
- b) Bocche antincendio private: Per quanto riguarda gli utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Gestore si renderà disponibile ad alimentare nelle modalità previste dalle norme tecniche vigenti e nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.

Per l'alimentazione di bocche da antincendio vengono stipulati appositi contratti e costruite prese di alimentazione, le quali non possono mai ed in alcun caso servire per utilizzazioni diverse da spegnimenti di incendi. Il Gestore provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata installando un contatore. In caso di utilizzo delle bocche antincendio private, a qualsiasi titolo avvenuto, l'Utente dovrà darne avviso scritto al Gestore entro 48 ore. L'apertura delle bocche antincendio effettuata in mancanza dell'avviso di apertura nei termini suddetti darà luogo all'applicazione della penale prevista dal presente Regolamento.

Alle forniture antincendio sono sempre garantiti i livelli di servizio minimo previsti dalla direttive e normativa di settore con specifico riferimento al punto 8 del vigente DPCM del 04/03/1996.

Diversi e superiori livelli prestazionali possono essere offerti ma non sono garantiti se non attraverso espresse definizioni contrattuali.

Per motivi di carattere gestionale o funzionale, è consentita al Gestore la modifica unilaterale delle condizioni di fornitura, fatto salvo il rispetto dei livelli minimi previsti dalla norma.

In tal caso è fatto l'obbligo al Gestore di comunicare all'interessato le modifiche delle condizioni di fornitura tempestivamente e, per i soli interventi programmati che portano ad una modifica permanente, con un anticipo di almeno 60 giorni lavorativi che diventano 180 in caso di ditte che usufruiscano del servizio antincendio.

■ NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 29 - Generalità sugli impianti interni

La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna, nicchia e/o pozzetto inclusi, qualora all'interno della proprietà, è effettuata a cura e spese da parte dell'Utente il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate. Il Gestore resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, derivante dall'uso dell'impianto interno, la cui gestione e manutenzione saranno tutte a carico dell'Utente. Ne consegue che l'Utente dovrà provvedere alla immediata riparazione dei guasti (perdite) all'impianto interno di sua proprietà in quanto tutti i danni ed i consumi rilevati, e quindi anche l'acqua dispersa, saranno addebitati all'Utente. I lavori per la realizzazione e manutenzione degli impianti in questione dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità. Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni tecniche in proposito, in aggiunta a quanto di seguito indicato.

Art. 30 - Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica, e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrato dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate. Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare ed, in nessun caso, essere posto all'interno di fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Art. 31 - Collegamenti d'impianti ed apparecchi utilizzatori

Per ragioni igienico-sanitarie sono assolutamente vietati ritorni di acqua da impianti privati. È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili, acque ad uso irriguo o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante; tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e d'elettrodomestici, ecc.; l'impianto interno dovrà quindi essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparati elettrici. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 32 - Installazione di valvole di non ritorno sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio d'inquinamento, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, apposite valvole di non ritorno, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.

La manutenzione delle valvole di non ritorno spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente

l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, i servizi medesimi sono tenuti, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

Art. 33 - Impianti di pompaggio privati

Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente. È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali. Casi particolari possono essere autorizzati in deroga solo a seguito di esame istruttorio con esito favorevole. In quest'ultima ipotesi, il Richiedente in fase di istruttoria si impegna a fornire tutta la documentazione atta a consentire al Gestore le opportune verifiche e valutazioni secondo le modalità già indicate all'art. 16.

Qualora venga acconsentita l'installazione di sistemi di pompaggio con prelievo dalla rete idrica, presso il Punto di Consegna verrà installato un dispositivo per il monitoraggio della portata e pressione, per il rispetto delle prescrizioni impartite nell'esito dell'esame istruttorio. La fornitura e posa della strumentazione sarà a carico del gestore previo versamento anticipato del contributo indicato nel Listino Prezzi allegato. Il mancato versamento comporterà la mancata attivazione della fornitura. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite all'utenza, il Gestore potrà procedere alla sospensione del servizio nelle modalità stabilite nell'art. 43. L'utente potrà essere chiamato a rispondere degli eventuali danni arrecati alla rete idrica nel caso il Gestore accertasse che la causa della rottura fosse dovuta al malfunzionamento degli organi idraulici installati dall'utente.

Art. 34 - Serbatoi di accumulo privati

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta. Dovranno inoltre essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie. Resta inteso che le eventuali responsabilità conseguenti alla non potabilità dei serbatoi di accumulo sono esclusivamente a carico dell'Utente. Il caricamento dei serbatoi di accumulo dovrà avvenire tramite dispositivi idraulici che non comportino fenomeni di colpo d'ariete a monte del punto di consegna. L'utente potrà essere chiamato a rispondere degli eventuali danni arrecati alla rete idrica nel caso il Gestore accertasse che la causa della rottura fosse dovuta al malfunzionamento degli organi idraulici installati dall'utente.

Art. 35 - Pozzi d'acqua ad uso privato

I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connessi con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra l'azienda procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'Utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

■ ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 36 - Lettura del contatore

L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Il Gestore, nei casi possibili, si impegnerà a garantire la propria massima disponibilità nelle operazioni di informazione presso l'Utente allo scopo di agevolare l'accesso ai contatori da parte dei propri incaricati. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati un avviso di "autolettura"; il gestore rende operative le modalità di autolettura tramite telefono, sms, portale web. La mancata comunicazione dell'autolettura relativa ad un periodo di fatturazione potrà comportare l'addebito di un consumo presunto.

Qualora per causa dell'Utente non sia stato possibile effettuare più di una lettura periodica del contatore, è facoltà del Gestore disporre, previa comunicazione, la sospensione della fornitura fino a che l'Utente non abbia consentito al personale del Gestore di effettuare la lettura ed eseguire le opportune verifiche. Nel caso in cui il misuratore sia predisposto per la telettura la misurazione potrà essere reperita dal Gestore in autonomia tramite i protocolli tecnologici autorizzati dalla normativa in essere e, nel caso della presenza di registri interni al contatore, potrà utilizzare i dati registrati, o trasmessi tramite rete fissa, al fine della verifica dei consumi e delle eventuali anomalie verificatesi. Nonostante la predisposizione alla telelettura, il Gestore potrà provvedere periodicamente ad una rilevazione dei consumi in modalità diversa.

Art. 37 - Fatturazione dei consumi

Le fatture vengono emesse sulla base di un piano di fatturazione approvato dal gestore secondo la periodicità prevista dalla Carta dei Servizi. Il gestore si riserva di emettere bollette o fatture di acconto sulla base di consumi in precedenza rilevati. Il Gestore potrà addebitare agli Utenti gli importi relativi alla fornitura idrica congiuntamente a quelli relativi all'asporto rifiuti.

Le fatture sono inviate o consegnate al domicilio dichiarato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso. Previa iscrizione al portale www.etraspa.it nella sezione dedicata, l' Utente ha inoltre la possibilità di chiedere l'invio della fattura solo alla propria mail.

Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario dell'ambito territoriale ottimale Brenta. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo. Sulla base di questi criteri generali e compatibilmente con il raggiungimento di un adeguato livello di economicità del servizio di rilevazione dei consumi, il Gestore potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra ovvero fatture a conguaglio e acconto per stabilizzare i periodi di competenza. I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente come previsto dalla normativa vigente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza. In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi storici, così come previsto dalla normativa vigente. Inoltre, nel caso in cui sia accertato il dolo o la colpa dell'Utente, quest'ultimo sarà soggetto al pagamento della penale prevista dal presente Regolamento. Il pagamento della fattura non libera l'Utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati. L'Utente è tenuto a controllare tutti i dati

riportati sulla fattura (dati anagrafici, intestazioni, codice fiscale e/o partita IVA, ed in particolare le letture) ed a comunicare al Gestore eventuali errori riscontrati.

Come previsto dalla normativa in vigore, la tariffazione delle utenze domestiche residenti prevede l'applicazione di un sistema "pro capite", con fasce di consumo determinate in base all'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, a partire dal termine indicato dalla delibera 665/2017/R/IDR dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).

Suddetto sistema tariffario pro-capite, sarà rilevato al 01.01 dell'anno di fatturazione di riferimento. Le eventuali variazioni, che intervengono nel corso dell'anno, hanno effetto dal giorno di variazione registrato all'anagrafe e comunicate al Gestore dall'ufficio anagrafe, salvo l'avvio da parte del Gestore di modalità di acquisizione puntuali dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

È fatta salva la possibilità dell'utente di dichiarare le variazioni intervenute e chiedere il ricalcolo nel caso le stesse siano state correttamente comunicate al gestore nelle modalità previste.

Nel nucleo familiare residente vengono conteggiate anche le persone non residenti ma stabilmente conviventi all'interno della stessa unità immobiliare come risultante da denuncia di ospitalità.

Le risultanze anagrafiche vengono superate al verificarsi da parte del Gestore del documentato stabile (almeno 6 mesi) domicilio altrove di un componente, di cui segue elenco:

- a. Per causa di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria);
- b. Permanenza in casa di riposo, case protette, comunità di recupero;
- c. Lavoratori e studenti domiciliati stabilmente altrove, previa presentazione di regolare contratto di affitto di durata superiore ai 6 mesi;
- d. Forze dell'ordine con obbligo di dimora in caserma;
- e. Utenti che attestino la non residenza con sentenze del tribunale;
- f. Domicilio all'estero.

La deroga alle risultanze anagrafiche decorre dal momento del suo verificarsi ovvero dalla data della comunicazione se intervenuta successivamente. Nei casi di cui ai punti c) ed f) del precedente elenco, se la documentazione prodotta a dimostrazione del domicilio diverso dalle risultanze anagrafiche ha una durata indeterminata, l'esclusione dal computo sarà riconosciuta al massimo per un anno dalla data così come sopra determinata.

Il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Qualora sussistano le condizioni di cui sopra, il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 38 - Contenuti del documento di fatturazione

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente come quote fisse, componenti perequative, imposte, tasse, penalità,

arretrati, deposito cauzionale, spese di elaborazione, riscossione e ogni altro addebito previsto dal presente regolamento. La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.

Art. 39 - Consumi anomali

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni. L'Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi, con la normale cura del buon padre di famiglia, attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la comprovata responsabilità del Gestore stesso.

Art. 40 - Copertura perdite occulte

L'Utente che rileva un consumo anomalo per perdita occulta d'acqua può accedere al fondo copertura perdite. L'Utente che rileva un consumo anomalo che rientra nei termini della copertura, prima di procedere a riparazioni o sostituzioni e successivi ripristini, deve dare tempestivo avviso al Gestore, il quale provvederà agli opportuni accertamenti a mezzo del proprio personale, pena la decadenza delle condizioni per l'apertura della pratica di risarcimento. La perdita d'acqua deve essere derivata da un fatto accidentale avvenuto a valle del contatore dell'acquedotto del Gestore e sull'impianto interno di utilizzazione a seguito di rottura delle condutture anche per effetto di vetustà o corrosione. La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto o interrata o sepolta nel conglomerato cementizio ed in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. Si intendono incluse nella copertura le perdite che si verificassero all'interno dei pozzetti chiusi, ad esclusione di eventuali rotture del contatore causate dal gelo, come previsto dall'art. 17. Sono escluse dalla definizione di "perdita" i consumi derivanti dal non perfetto funzionamento dei rubinetti e di eventuali impianti installati dal cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vaschette wc, impianti di riscaldamento/refrigerazione, vasche di accumulo, impianti fotovoltaici, centraline di irrigazione, ecc.). Da tale copertura sono comunque esclusi Utenti quali cantieri edili e Utenti che usufruiscono di forniture straordinarie temporanee.

La documentazione relativa all'avvenuta riparazione della perdita dovrà pervenire al Gestore entro 90 giorni dagli accertamenti effettuati dal personale del Gestore. Trascorsi inutilmente i 90 giorni, senza adeguata interruzione dei termini di prescrizione, la pratica sarà archiviata d'ufficio e non sarà garantita dal Gestore alcuna copertura alla perdita, sebbene rientrante nei limiti per il risarcimento.

La perdita d'acqua per rientrare nei limiti di copertura, deve aver fatto registrare un consumo superiore del 70% del consumo medio giornaliero di riferimento. Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

Sul volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia del 30% sui volumi fatturabili, sarà applicata una tariffa agevolata pari al 50% della tariffa base prevista per la tipologia di uso applicata.

A seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, non saranno applicate le tariffe relative al servizio di fognatura e depurazione per i volumi eccedenti il consumo medio giornaliero di riferimento.

Il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Qualora sussistano le condizioni di cui sopra, il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di

richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Nel caso in cui il misuratore sia predisposto per la telelettura, con presenza di registro interno, il Gestore potrà utilizzare i dati registrati, o trasmessi tramite rete fissa, al fine della verifica dei consumi e del periodo di competenza dell'eventuale perdita occulta.

Art. 41 - Utenze condominiali

Utenze condominiali nuove (utenze condominiali con impianto a risparmio energetico centralizzato): per i condomini con impianti a risparmio energetico centralizzato è prevista l'installazione di un contatore unico per ogni singolo impianto a risparmio energetico (fornitura acqua calda) con l'applicazione della tariffa prevista all'art. 9, fatturata all'amministratore del condominio o all'eventuale rappresentante; e per la fornitura di acqua fredda il montaggio di un contatore per ogni unità immobiliare e l'applicazione della relativa tariffa fatturata a ciascun Utente.

Utenze condominiali già esistenti:

1. Per i consumi effettuati dalle utenze già esistenti raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il Gestore, la fattura sarà calcolata costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità immobiliari e le relative categorie d'uso ove definibili puntualmente, ovvero applicando l'uso prevalente;
2. I consumi effettuati dalle utenze già esistenti raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità immobiliari e il Gestore, saranno fatturati oltre alla quota fissa dovuta direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori con la tariffa relativa alla categoria d'uso. L'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati dal contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti superiori ad una franchigia del 5%, sarà fatturata al condominio con la tariffa prevista per l'uso prevalente delle utenze condominiali servite (contatori defalchi);
3. I consumi effettuati dalle utenze già esistenti raggruppate servite da un unico misuratore a valle del quale non siano presenti contatori, ma siano stati stipulati singoli contratti tra il Gestore ed i condomini, le fatture saranno calcolate ripartendo proporzionalmente il consumo in base al numero delle unità immobiliari fermo restando l'applicazione della fascia tariffaria di appartenenza. In caso di perdite d'acqua, tra il punto di consegna d'utenze idriche già esistenti, sprovviste di contatore generale, e i misuratori divisionali posti all'interno del condominio, e quindi dove esistano per ogni utenza divisionale contratti di fornitura diretti con il Gestore, il Condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. Nel caso d'inottemperanza da parte del Condominio il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

■ PAGAMENTI E SANZIONI

Art. 42 - Indennità di ritardato pagamento e morosità

I corrispettivi e i canoni sono dovuti, di norma, posticipatamente. Il Gestore si riserva la facoltà di emettere bollette o fatture di acconto sulla base dei consumi in precedenza rilevati. Le bollette o fatture vengono inviate all'Utente almeno 20 giorni prima della data di scadenza indicata; l'Utente deve interamente pagarle, entro la data di scadenza indicata.

Premesso che il Gestore si riserva la facoltà di modificare i modi e le forme di pagamento, previo preavviso all'Utente con almeno 30 giorni di anticipo, si precisa che i pagamenti devono essere effettuati, alternativamente, con le modalità e i canali previsti al punto 5.3 della Carta del Servizio Idrico Integrato. Per il ritardo nei pagamenti, sono addebitati all'Utente, nelle bollette successive, gli interessi di mora calcolati dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della bolletta, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%), oltre alle spese di recupero credito. Periodicamente, il Gestore potrà adeguare quest'ultimo importo all'andamento dell'inflazione.

Decorsi i tempi previsti per il pagamento, quindi in caso di morosità, il Gestore trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura, provvede ad inviare un primo sollecito bonario mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Se il pagamento non viene effettuato nei tempi indicati e trascorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura il Gestore può procedere con la costituzione in mora, tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

Il Gestore garantisce all'Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa in vigore.

In caso di ripetuto mancato pagamento entro i nuovi termini indicati nella costituzione in mora, e in mancanza di una richiesta di rateizzazione o di rettifica di fatturazione, si procederà senza ulteriori comunicazioni alla limitazione/sospensione/disattivazione per morosità della fornitura in base alla categoria di appartenenza nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in vigore:

- **Uso Domestico Residente:** in prima istanza si procede con la limitazione della fornitura e solo successivamente il Gestore potrà far seguire la sospensione/disattivazione per morosità, salvo le utenze oggetto di Bonus Idrico. L'eventuale addebito delle spese di limitazione/ sospensione/disattivazione verranno applicate nelle modalità previste quadro regolatorio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) vigente.
- **Per le altre tipologie di utenza** si provvede alla sospensione/disattivazione per morosità, salvo le utenze identificate con la tipologia di uso non disalimentabile. L'eventuale addebito delle spese di sospensione/disattivazione verranno applicate nelle modalità previste dal quadro regolatorio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) vigente.

La definizione dei termini riportati nella costituzione in mora e le modalità/tempistiche per l'esecuzione della limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura idrica rispettano quanto previsto dal quadro regolatorio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) vigente e sono consultabili nel sito www.etraspa.it.

Nel caso in cui l'Utente provveda al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre alle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, successivamente alla disattivazione dell'utenza, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito di presentazione di una nuova richiesta di fornitura e sottoscrizione di un nuovo contratto, previo pagamento dei corrispettivi previsto. La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali. In caso di fallimento dell'Utente la fornitura rimane sospesa in base art. 43 lettera I non appena il gestore ne venga a conoscenza.

Il curatore, con l'autorizzazione del comitato creditori, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendosene tutti gli oneri relativi oppure in alternativa potrà risolvere il medesimo.

Art. 43 - Casi di sospensione/disattivazione della fornitura

Oltre a quanto previsto all'Art. 42, la fornitura può inoltre essere sospesa/disattivata per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (Artt. 4, 5 e 7 del presente Regolamento), ovvero mancata fornitura dei dati minimi necessari per la fatturazione elettronica ;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile ad un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto, ivi comprese le eventuali prescrizioni fornite dal gestore, o in mancanza dello stesso;
- c) prelievi abusive (Art. 14 del presente Regolamento);
- d) cessione dell'acqua a terzi;
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (Artt. 31 e 32 del presente Regolamento);
- f) opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (Artt. 20 e 36 del presente Regolamento);
- g) opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore (Art. 20 del presente Regolamento);
- h) in caso di pericolo per persone o cose;
- i) manomissione del contatore e delle strutture acquedottistiche, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso o dell'eventuale riduttore di flusso;
- j) morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (Art. 42 del presente Regolamento);
- k) mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
- l) fallimento dell'Utente;
- m) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- n) distruzione dell'immobile;
- o) revoca dell'autorizzazione allo scarico per uso domestico o assimilato;
- p) in caso di mancata restituzione del contratto firmato, entro 30 giorni dal ricevimento;
- q) in caso di irreperibilità dell'intestatario del contratto.

La sospensione sarà disposta dopo 20 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'Utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h), j) e l). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere e) e i).

Per i casi sopra esposti al perdurare della condizione e trascorsi ulteriori 10 giorni, si potrà procedere alla disattivazione della fornitura comprensiva della risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 44 - Condizioni di pagamento particolari

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere applicate dal Gestore, in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'Utente riconosciute dalle competenti Autorità, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti secondo le norme interne per tempo in vigore.

L'Utente può chiedere di avvalersi di una rateizzazione presentando richiesta scritta entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. In questo caso le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate come previsto all'Art. 42.

Art. 45 - Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'Utente versa un deposito cauzionale. La somma dovuta a tale titolo, determinata in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico previsti da listino, sarà addebitata in fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'importo del deposito cauzionale, fruttifero, sarà restituito o conguagliato per compensazione, non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto di fornitura.

In caso di insolvenza dell'Utente, il Gestore potrà compensare con il deposito cauzionale i propri crediti, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge. In caso di riattivazione di un'utenza sospesa per morosità è facoltà del Gestore adeguare il deposito cauzionale. In tali casi il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell'Utente finale, può essere reintegrato dal Gestore rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti e un periodo minimo di rateizzazione pari a dodici (12) mesi, salvo diverso accordo tra le parti.

L'ammontare del deposito cauzionale potrà essere aggiornato con cadenza annuale, sulla base dei consumi e/o del fatturato medio specifico di ciascun utente nel periodo di fatturazione, tenendo conto degli eventuali aumenti, dipendenti sia da variazioni della tariffa, sia da imposte e tasse.

L'adeguamento sarà contabilizzato e rinnovato in bolletta almeno una volta l'anno.

Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi. In caso di utenze miste viene applicata la quota all'uso prevalente, ove non è possibile differenziarne l'uso.

In alternativa al deposito cauzionale il Gestore consente all'Utente, con consumi superiori a 500 mc / annui, di prestare un'adeguata polizza fidejussoria a favore del Gestore.

Il deposito cauzionale non è dovuto per Utenti con domiciliazione bancaria/postale attivata e con consumi annui fino ai 500 mc.

Art. 46 - Bonus sociale Idrico

Con deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21/12/2017, e s.m.i., l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito il Bonus sociale idrico.

Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio acquedotto di una famiglia in condizioni di disagio economico e sociale.

Il Bonus è rivolto ai nuclei Isee fino a 8.265 euro oppure, nel caso di famiglie numerose (con più di tre figli a carico), con Isee non superiore a 20.000 euro. Tali importi potranno essere soggetti a modifiche da parte dell'ARERA.

Il Bonus è rivolto, inoltre, ai nuclei familiari titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Possono beneficiare dello sconto sulla bolletta sia i titolari di utenza idrica con fornitura autonoma ad uso domestico residente (utenti diretti) che uno dei componenti del nucleo ISEE che utilizza, nell'abitazione di residenza, una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un'utenza condominiale (utenti indiretti).

Il Bonus idrico consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua per persona all'anno (pari a 50 litri al giorno, 18,25 mc di acqua all'anno) corrispondente al soddisfacimento dei bisogni essenziali di una persona (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016).

L'erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:

- per gli utenti diretti, l'erogazione avviene in bolletta;
- per gli utenti indiretti, il gestore provvederà ad erogare il bonus in un'unica soluzione, mediante bonifico/assegno.

Il valore del Bonus, riconosciuto in bolletta, sarà calcolato moltiplicando i 18,25 metri cubi di acqua per l'importo della tariffa agevolata per uso domestico residente, per il numero dei componenti della famiglia anagrafica, nonché delle tariffe di fognatura e depurazione.

Come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto senza la necessità di presentare domanda.

Per ottenere il bonus, pertanto, sarà sufficiente richiedere l'attestazione ISEE. Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus, l'INPS, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema Informativo Integrato (SII), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto. Nel caso di Utenti diretti l'applicazione del bonus idrico qualifica l'utenza come "NON disalimentabile" per tutta la durata del bonus idrico.

■ DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Utenze preesistenti

Il Gestore si impegna a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici e sul sito aziendale, copie del presente Regolamento e della Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 48 - Controversie e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l'Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore, secondo quanto previsto della Carta del Servizio Idrico Integrato. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

Art. 49 - Infrazioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.

Art. 50 - Penalità

Le penalità previste dal presente Regolamento sono sottoscritte dall'Utente al momento della stipula del contratto.

In particolare sono applicate le seguenti penalità:

- 250 € per la chiamata con richiesta di intervento per una rottura di condotta, avvenuta a seguito di mancata richiesta di segnalazione sottoservizi, oltre all'addebito dei costi di intervento.
- massimo 250 € per chiamata ed uscita per intervento non di competenza del gestore, ovvero senza riscontro di danno effettivo imputabile al Gestore.

Art. 51 - Tasse e imposte

Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell'Utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore.

Art. 52 - Revisioni del presente Regolamento

Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l'Ambito Territoriale Brenta, il Gestore si riserva di proporre eventuali modifiche al presente Regolamento, che diverranno esecutive una volta approvate dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta. Alle suddette modifiche il Gestore darà adeguata pubblicità mediante sportello, pubblicazione nel sito web, ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo alla diffusione.

Art. 53 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme di diritto, le altre disposizioni e gli usi vigenti.

In caso di contrasto tra il presente regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato, troverà applicazione prevalente quest'ultima, o, comunque, la clausola che si riveli più favorevole all'Utente.

LISTINO DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO

NUOVE CAUSALI

1.	Nuova presa comprensiva di un contatore	
1.a	Allacciamento fino a ml 7 diametro 1"	€ 940,00
1.b	Allacciamento fino a ml 7,5 diametro 2"	€ 2.200,00
1.c	Allacciamento fino a ml 7,5 oltre 2"	€ 4.400,00
1.d	Sconto del 30% per allacciamento contestuale ad altre lavorazioni concernenti scavi, ripristini e asfaltature	
2.	Prosecuzione allaccio o condotta al mt lineare	
2.a	Prosecuzione allaccio o condotta al mt lineare	€ 100,00
3.	Spese di istruttoria	
3.a	Allacciamento o nuova condotta su strada provinciale	€ 250,00
3.b	Lottizzazioni (Le lottizzazioni - per l'acquedotto - saranno realizzate direttamente da Etra)	€ 500,00
3.c	Richiesta informazioni per verifica potenzialità rete idrica per nuove forniture/modifiche esistenti	€ 200,00
4.	Nuova presa Anticendio e/o Non Domestico comprensiva di un contatore	
4.a	Diam. Allaccio fino a 2" con contatore da 2"	€ 3.080,00
4.b	Diam. Allaccio oltre 2" con contatore ≥ 2"	€ 4.620,00
4.c	Contributo fornitura e posa strumentazione monitoraggio portata e pressione al Punto di consegna	€ 1.000,00
5.	Allacciamento senza contatore	
5.a	Allacciamento senza contatore	A PREVENTIVO
6.	Allacciamento lottizzazione	
6.a	Allacciamento lottizzazione	A PREVENTIVO
7.	Spostamento Rampe e Pozzetto	
7.a	Spostamento Rampe e Pozzetto	A PREVENTIVO
8.	Eliminazione Allacciamento Esistente	
8.a	Eliminazione Allacciamento Esistente	A PREVENTIVO
9.	Posa contatore (validità a far data dal 01/01/2010)	
9.a	Fino a diam. $\frac{3}{4}$	€ 250,00
9.b	Oltre $\frac{3}{4}$ fino a $1\frac{1}{2}$	€ 583,00
9.c	Oltre $1\frac{1}{2}$ fino a $2\frac{1}{2}$	€ 935,00
9.d	Diametro DN 80	€ 1.430,00
9.e	Diametro DN 100	€ 1.760,00

10.	Sostituzione Contatori Danneggiati	
10.a	Fino a diametro 1”	€ 100,00
10.b	Oltre diam.1” fino a 1½”	€ 150,00
10.c	Oltre 1½” fino a 2”	€ 250,00
11.	Sostituzione Coperchio Pozzetto	
11.a	Dimensioni pozzetto fino 80 x 80	€ 50,00
11.b	Da 80 x 80 fino a 80 x 120	€ 70,00
11.c	Oltre	A PREVENTIVO
12.	Penalità	
12.a	Usi impropri e/o rivendita dell’acqua	€ 500,00
12.b	Prelievi abusive	minimo € 1500,00 da commisurarsi all’entità del prelievo applicando la tariffa massima
12.c	Manomissioni sigilli posti dal Gestore, contatori, impianti	€ 200,00
12.d	Richiesta di intervento per una rottura di condotta, avvenuta a seguito di mancata richiesta di segnalazione sotto servizi, oltre all’addebito dei costi di intervento	€ 250,00
12.e	Per chiamata ed uscita per intervento non di competenza del gestore, ovvero senza riscontro di danno effettivo imputabile al Gestore	massimo € 250,00
12.f	Immissione di sostanze di qualunque natura in acquedotto	da commisurarsi all’entità del danno
13.	Deposito cauzionale	
13.a	Uso domestico - servizio acquedotto o fognatura e depurazione	€ 30,00
13.b	Uso domestico – complete	€ 50,00
13.c	Uso domestico non residente - servizio acquedotto o fognatura e depurazione	€ 30,00
13.d	Uso domestico non residente – complete	€ 50,00
13.e	Uso artigianale e commerciale	€ 100,00
	Uso industriale	€ 100,00
13.f	Uso agricolo e zootecnico	€ 50,00
13.g	Altri usi	€ 100,00
13.h	Uso pubblico non disalimentabile	€ 100,00
13.i	Uso pubblico disalimentabile	€ 100,00

NOTE: * Art.45 del Regolamento Acquedotto: per grandi utenze, con consumo superiore a 500 mc annui, il deposito cauzionale può essere richiesto anche a mezzo di polizza fidejussoria. Il deposito cauzionale non è dovuto per Utenti con domiciliazione bancaria/postale attiva e con un consumo annuo fino a 500 mc

14.	Spese contrattuali	
14.a	Spese di apertura	€ 20,00
14.b	Spese di cambio utenza	€ 0,00
14.c	Spese di chiusura	€ 30,00
14.c	Spese di limitazione/disattivazione/sospensione	€ 30,00
14.d	Spese di lettura straordinaria	€ 20,00
14.e	Spese per intervento operatore	€ 50,00
14.f	Spese per cambio uso/variazione tariffa/intestazione	€ 0,00
14.g1	Spese per verifica contatore e misurazioni per utenti domestici (*)	€ 100,00
14.g2	Spese per verifica contatore e misurazioni per utenti non domestici (*)	€ 200,00
14.h	Recupero spese postali per invio contratto	€ 1,00
14.i	Spese per manutenzione contatore	€ 50,00
14.j	Rimborso marca da bollo sui contratti salvo adeguamento normativo	secondo la normativa in vigore
14.k	Stacco del contatore	A PREVENTIVO
14.l	Spese di sollecito	5 € / 10€ r.r.
14.m	In manifestazioni temporanee, un allacciamento provvisorio fino a 3 stacchi, per un max. di 50 mc	€ 200,00
14.n	In manifestazioni temporanee, per ogni stacco in più, oltre ai 3 compresi	€ 30,00
14.o	In manifestazioni temporanee, per ogni giorno in più, oltre ai 10 compresi	€ 10,00
14.p	In manifestazioni temporanee, per ogni mc >50mc	Applicata classe tariffaria "altri usi" e 1 ^a fascia di consumo

(*) nell'eventualità che la verifica accerti il non funzionamento del contatore, l'Utente non dovrà versare alcun compenso o rimborso spese.



Sede Legale

Bassano del Grappa (VI)

Sede Amministrativa

Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)

Servizio Clienti

Numero verde gratuito **800 566766**
(dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00)

info@etraspa.it

www.etraspa.it